

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2230/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti anteriori e posteriori provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87<sup>(6)</sup>;

considerando che l'esportazione delle carni vendute a norma del presente regolamento dev'essere garantita mediante la costituzione di una cauzione il cui importo può essere differente da quello previsto dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(7)</sup>; che quest'ultima è svincolata quando venga fornita la prova

prevista dall'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/87<sup>(9)</sup>; che tale prova dev'essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1180/87<sup>(11)</sup>;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 1687/76; che, tuttavia, l'allegato I di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre nell'esemplare di controllo, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2230/87 della Commissione<sup>(12)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione<sup>(13)</sup>. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(5) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(6) GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.

(7) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(8) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(9) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(11) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.

(12) GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 9.

(13) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.